

STATUTO

F I S E

***FEDERAZIONE
IMPRESE DI SERVIZI***

***Modifiche sottoposte all'approvazione
dell'Assemblea del 16 giugno 2009***

TITOLO I

COSTITUZIONE - SEDE - SCOPI - SOCI

Articolo 1

COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE

E' costituita la Federazione Imprese di Servizi (FISE).

La Federazione costituisce il sistema federativo delle Associazioni delle imprese che svolgono attività diretta alla produzione e gestione di servizi anche di pubblica utilità ovvero al sistema dei trasporti o in settori affini.

Tali Associazioni condividono i valori del mercato e della concorrenza nei quali si riconoscono.

Ciascuna delle Associazioni componenti la Federazione applica un proprio Statuto, nel rispetto dello Statuto della Confindustria.

Ciascuna Associazione esercita, con piena autonomia, la rappresentanza e la tutela degli interessi generali della categoria nel rispetto del vincolo federativo che la lega alle altre Associazioni della Federazione, e nella ricerca di ogni possibile intesa e collaborazione con le altre Associazioni della Federazione, al fine di rafforzare la tutela comune di interessi condivisi ed obiettivi condivisibili.

La Federazione assume lo status organizzativo di Federazione nazionale. Come tale, è componente del sistema della rappresentanza confederale, come definito dallo Statuto di Confindustria, ne adotta il logo e gli altri segni distintivi e ne acquisisce i diritti e gli obblighi conseguenti, per sé e per i propri Soci.

La Federazione può aderire ad Organizzazioni nazionali, comunitarie ed internazionali.

La Federazione ha sede legale in Roma.

La Federazione può istituire sedi secondarie in Italia e all'estero.

Articolo 2

SCOPI

La Federazione - nel quadro dei principi vigenti nel sistema confindustriale in tema di ruoli e prestazioni delle sue componenti - ha per scopi:

- tutelare gli interessi di carattere generale e collettivo dei Soci rappresentandoli, nei limiti del presente Statuto e d'intesa con le Associazioni, nei rapporti con le istituzioni ed amministrazioni, con CONFINDUSTRIA e con altre Associazioni e fondazioni;
- promuovere e favorire su delega delle Associazioni, o d'intesa con esse, posizioni di interesse comune con altri organismi, enti, istituzioni, fondazioni, organizzazioni economiche, merceologiche, tecnologiche, sociali e culturali;
- agevolare e armonizzare l'attività delle Associazioni, fornendo ad esse l'assistenza per il raggiungimento degli scopi che si prefiggono;
- provvedere all'informazione dei Soci relativamente ai problemi generali e specifici di loro interesse;
- organizzare, direttamente o indirettamente, ricerche, studi, dibattiti e convegni su temi di generale interesse delle Associazioni;
- raccogliere ed elaborare, con la collaborazione delle Associazioni, elementi, notizie e dati riguardanti l'attività dei Soci, promuovendo all'uopo anche la necessaria informativa;
- promuovere le iniziative volte a stimolare sistemi di qualità e di affidabilità dei prodotti e dei servizi forniti dai Soci;
- favorire e promuovere ogni iniziativa diretta a comunicare e far comunicare dalle Associazioni una corretta immagine dell'attività delle categorie rappresentate;
- assumere ogni iniziativa efficace al fine di favorire la solidarietà fra le Associazioni e fra gli associati, adoperandosi a conciliare eventuali contestazioni o dissensi;
- curare e promuovere lo sviluppo delle Piccole e Medie Imprese;
- disciplinare i rapporti di lavoro, stipulando contratti ed accordi collettivi sulla base delle deleghe ricevute dai Soci;
- rappresentare i Soci nella trattazione delle controversie in materia di rapporti di lavoro;
- promuovere ed organizzare attività ausiliarie di interesse trasversale per le Associazioni ivi compresa la partecipazione ad associazioni, federazioni, istituzioni, consorzi, società, enti e organizzazioni.

La Federazione, a richiesta di una o più Associazioni federate, può anche trattare questioni riguardanti solo alcune di esse, nel rispetto degli interessi generali delle Associazioni aderenti, restando inteso che le stesse possono trattare le specifiche proprie questioni in autonomia.

La Federazione può promuovere o partecipare ad attività di natura imprenditoriale finalizzate ad una migliore realizzazione degli scopi associativi.

La Federazione promuove la coscienza dei valori etici, sociali e civili ed i comportamenti propri dell'imprenditorialità nel contesto di una libera società in sviluppo.

La Federazione è apartitica e persegue i suoi scopi mantenendo la propria autonomia.

La Federazione e le Associazioni federate non hanno natura commerciale e non perseguono scopi di lucro.

La Federazione ispira i propri comportamenti al CODICE ETICO del sistema confindustriale ed alla carta dei valori associativi alla cui osservanza impegna anche i Soci.

Articolo 3

REQUISITI E PERIMETRO DELLA RAPPRESENTANZA

La Federazione rappresenta le Associazioni di imprese che svolgono attività diretta alla produzione e gestione di servizi anche di pubblica utilità ovvero al sistema dei trasporti o in settori affini.

Possono aderire alla Federazione, in qualità di Soci effettivi:

- 1) le Associazioni di categoria costituite tra imprese che svolgono in Italia – con organizzazione adeguata allo scopo sociale – attività rientranti nel perimetro di rappresentanza;
- 2) le imprese direttamente aderenti che devono necessariamente essere inserite nelle Associazioni di settore presenti all'interno della Federazione e rientranti nel perimetro di rappresentanza.

Possono ottenere la qualifica di Socio aggregato - con i requisiti e le modalità disciplinati da accordi o convenzioni, ma sempre compatibilmente con le finalità istituzionali della Federazione – realtà imprenditoriali, raggruppamenti di imprese o formazioni associative, enti, istituti, non rientranti nella fattispecie prevista nei commi 1 e 2, purché perseguano finalità e svolgano attività analoghe, ausiliarie e strumentali o comunque di particolare rilevanza per l'attività delle imprese del settore rientranti nell'ambito di rappresentanza della Federazione.

Alla data di approvazione del presente Statuto gli ambiti merceologici di riferimento sono:

- servizi in appalto dal sistema ferroviario e da altre Amministrazioni operanti nel campo dei trasporti pubblici;
- gestione di autostrade e trafori;
- servizi ambientali (raccolta, trasporto, trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani e industriali, depurazione delle acque, espurgo pozzi neri, bonifiche);
- riciclo e recupero energetico dei rifiuti;
- esercizio raccordi ferroviari in ambito portuale;
- servizi di trasporto per conto dell'amministrazione postale;
- attività di distribuzione recapito e servizi postali;
- operazioni portuali – terminal operators (imbarco, sbarco e movimentazione delle merci, manovre ed attività collegate, servizi portuali);
- locazione veicoli senza autista;
- gestione flotte aziendali;
- locazione veicoli industriali;
- noleggio veicoli con autista;
- autorimesse, autosilos, posteggio e custodia veicoli e prestazioni connesse;
- soccorso e assistenza stradale;
- soccorso di emergenza sanitario;
- servizi sostitutivi di mensa;
- servizi di lavanderia industriale e sterilizzazione dei tessuti e dello strumentario chirurgico;

- servizi di pulizia civile ed industriale e relativi servizi ausiliari e integrati, inclusi servizi di accoglienza, portineria e reception;
- servizi operativi e di supporto forniti in modalità integrata o in global service;
- servizi in appalto dalla amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e dalla amministrazione della difesa;
- servizi di sicurezza e manutenzione infrastrutture.

Successivamente all'approvazione del presente Statuto potranno aderire alla Federazione altre Associazioni costituite secondo i criteri previsti dal presente Statuto e dallo Statuto di Confindustria.

Costituisce inoltre requisito necessario per ottenere la qualifica di Socio l'adesione agli impegni normativi ed etici assunti dalla Federazione nei confronti di altri Enti o Associazioni alle quali la Federazione abbia deliberato di aderire, ove quanto sopra sia previsto dalle modalità di adesione.

Articolo 4 AMMISSIONE

La domanda, sottoscritta dal legale rappresentante, deve contenere la dichiarazione di accettazione delle norme e degli obblighi derivanti dal presente Statuto, dal Regolamento di attuazione, dal CODICE ETICO e dalla carta dei valori di CONFINDUSTRIA e deve essere corredata di tutti i dati idonei alla corretta connotazione.

a) Ammissione delle Associazioni di categoria

L'Associazione, che chiede di essere ammessa alla Federazione in qualità di Socio effettivo deve allegare alla domanda di ammissione copia del proprio Statuto, di eventuali regolamenti nonché l'elenco delle imprese associate con il numero dei relativi dipendenti ai fini dell'inserimento nel Registro delle imprese di Confindustria.

Deve, inoltre, fornire ogni altro elemento che le venga richiesto al fine di una migliore valutazione delle sue caratteristiche.

L'Associazione aderente si impegna a notificare alla Federazione, al loro verificarsi, le variazioni degli atti ed elementi di cui al comma precedente.

Sulla domanda di ammissione alla Federazione delle Associazioni e sulla relativa Convenzione di Adesione, delibera il Consiglio di Presidenza. In caso di rifiuto di accoglimento le Associazioni potranno ricorrere all'Assemblea che deciderà in modo definitivo.

b) Ammissione delle imprese

L'ammissione dell'impresa alla Federazione avviene a seguito di domanda contenente l'indicazione della Associazione o delle Associazioni di settore in cui essa intende essere inquadrata.

Le domande approvate dalle competenti Associazioni, sono dalle stesse sottoposte al Consiglio di Presidenza della Federazione.

c) Ammissione dei Soci aggregati:

Sulla domanda di adesione dei Soci aggregati e sulla relativa Convenzione di Adesione, delibera il Consiglio di Presidenza, su proposta del Comitato Esecutivo.

Articolo 5

DIRITTI E OBBLIGHI DEI SOCI

I Soci hanno i seguenti obblighi e diritti in relazione al logo di FISE e di CONFINDUSTRIA, come segue:

Le Associazioni hanno l'obbligo di abbinare al proprio logo il logo di FISE; hanno, altresì, diritto ad utilizzare l'Aquila Confederale abbinata al logo di FISE nei limiti previsti dall'apposito Regolamento confederale.

Le aziende associate hanno il diritto di utilizzare il logo e l'emblema di FISE; hanno altresì diritto ad utilizzare l'Aquila Confederale abbinata esclusivamente al logo di FISE nei limiti previsti dall'apposito Regolamento confederale.

I Soci hanno il diritto di ricevere le prestazioni - di rappresentanza e di servizio - erogate dalla Federazione e di partecipare alla vita associativa.

L'adesione alla Federazione comporta, altresì, i seguenti obblighi:

- a) osservare il presente Statuto e le sue disposizioni attuative e regolamentari, il CODICE ETICO, la carta dei valori di CONFINDUSTRIA e gli Statuti delle Associazioni di cui si è chiesto di far parte;
- b) osservare le deliberazioni degli organi Federativi e le deliberazioni degli Organi associativi;
- c) rispettare gli obblighi contributivi di cui al Regolamento attuativo del presente Statuto;
- d) astenersi da ogni iniziativa in contrasto con le azioni e le direttive della Federazione o con gli interessi generali degli altri Soci;
- e) comunicare tempestivamente alla Federazione ogni variazione dei dati utili alla loro identificazione;
- f) fornire la propria collaborazione alle indagini, ricerche, studi e statistiche che la Federazione, d'intesa ove occorra con le Associazioni, ritenga necessario od utile svolgere nell'interesse dei Soci. La Federazione gestirà comunque in termini riservati le notizie che le perverranno dai Soci e le utilizzerà soltanto per il conseguimento degli scopi sociali.

Nel caso di gruppi di imprese facenti capo ad un unico organismo di controllo, sussiste per tutte le imprese del gruppo l'obbligo dell'adesione alla Federazione.

La Federazione, inoltre, è impegnata a promuovere il completo inquadramento delle proprie imprese associate nelle competenti territoriali del sistema confederale, anche attraverso la stipula di convenzioni di inquadramento.

I Soci non potranno appartenere contemporaneamente ad altre organizzazioni concorrenti al sistema confederale.

Articolo 6

DURATA DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO E CONTRIBUTI

La durata del rapporto associativo, l'entità dei contributi dovuti nonché le modalità di versamento di questi ultimi sono disciplinati dal Regolamento attuativo del presente Statuto e dalle Convenzioni di Adesione.

Sino alla data di completa attuazione di quanto previsto al precedente comma restano integralmente in vigore le norme di cui **all'art. 7 – Contributi associativi** - del precedente Statuto FISE e delle relative disposizioni attuative.

Art. 7

SANZIONI

I Soci che si rendano inadempienti agli obblighi del presente Statuto, sono passibili delle seguenti sanzioni:

- a) sospensione del diritto del Socio a partecipare all'Assemblea della Federazione e all'Assemblea della/e Associazioni di settore;
- b) sospensione o decadenza dei rappresentanti del Socio che ricoprono cariche direttive nella Federazione e/o nelle Associazioni di settore;
- c) sospensione o decadenza dei rappresentanti del Socio, nominati dalla Federazione anche per conto delle Associazioni di categoria o di settore, che ricoprono cariche in Associazioni, Fondazioni, Istituzioni, Consorzi, Società, Enti e Organizzazioni;
- d) sospensione dall'elettorato attivo e/o passivo nell'ambito della Federazione;
- e) espulsione secondo quanto previsto dall'art. 8 del presente Statuto.

L'irrogazione delle sanzioni è di competenza del Consiglio di Presidenza previa istruttoria dei Proviviri.

Art. 8

CESSAZIONE DELLA CONDIZIONE DI SOCIO

La qualità di Socio si perde:

- a) per disdetta da parte del Socio, nei modi e nei termini previsti dal Regolamento attuativo e/o dalla Convenzione di Adesione.
- b) per cessazione dell'attività esercitata, al momento della formale comunicazione;

- c) per fallimento dichiarato, con sentenza passata in giudicato;
- d) per la perdita da parte del Socio di uno o tutti i requisiti richiesti all'art. 4;
- e) per recesso esercitato in base all'art. 35 del presente Statuto;
- f) per espulsione, a causa di grave inadempimento agli obblighi derivanti dal presente Statuto e/o dal Regolamento attuativo, dal CODICE ETICO e/o dalla Carta dei Valori;
- g) per espulsione a causa di prolungata morosità, come indicato nel Regolamento attuativo.

L'espulsione dalla Federazione per le aziende associate comporta l'automatica decadenza dalle Associazioni del settore.

In ogni caso la perdita della qualità di Socio non esonera dal rispetto degli impegni assunti.

L'eventuale inadempimento agli obblighi contributivi dà luogo, secondo le procedure di legge, al recupero dei crediti e degli interessi di mora.

L'Associazione o l'impresa che per qualsiasi motivo perde la qualità di Socio non ha alcun diritto sul fondo comune.

TITOLO II

ORGANIZZAZIONE DELLA FEDERAZIONE

Articolo 9

ORGANI ISTITUZIONALI

Sono organi della Federazione:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio di Presidenza;
- c) il Comitato Esecutivo
- d) il Presidente ed i Vice Presidenti;
- e) i Revisori dei Conti;
- f) i Probiviri.

Articolo 10

ASSEMBLEA

L'Assemblea è costituita dai rappresentanti delle Associazioni purché in regola con il versamento dei contributi.

L'Assemblea è composta:

- a) dal Presidente;
- b) dai Presidenti delle Associazioni di categoria e di settore presenti nella Federazione;
- c) dai rappresentanti dei Soci aggregati di cui all'art. 31 secondo i criteri previsti nella convenzione di adesione.

Sia le Associazioni di categoria che le Associazioni di settore partecipano con il loro Presidente o con un suo rappresentante.

I Soci aggregati partecipano all'Assemblea in base a quanto definito in apposita convenzione.

Ai Soci sono attribuiti i voti come segue:

- a) Associazioni di categoria e di settore

Ciascuna Associazione di categoria e di settore – in regola con i versamenti – ha diritto a 1 voto ogni 250 euro della quota associativa versata alla Federazione come contributo ordinario/annuo nell'esercizio finanziario precedente quello durante il quale si riunisce l'Assemblea.

- b) I Soci aggregati di cui all'art. 31 hanno diritto ad un numero di voti come loro attribuiti nell'apposita convenzione di adesione.

Articolo 11

ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA

Spetta all'Assemblea:

- a) determinare le direttive e gli indirizzi generali dell'attività della Federazione, delle politiche generali di settore ed esaminare qualsiasi argomento rientrante negli scopi della Federazione stessa;
- b) eleggere il Presidente e i Vice Presidenti e approvarne il programma e gli indirizzi di attività su proposta del Consiglio di Presidenza;
- c) eleggere i Revisori dei Conti secondo le modalità previste all'art. 22;
- d) eleggere i Proviviri secondo le modalità previste all'art. 23;
- e) approvare il bilancio consuntivo della Federazione e la relazione di accompagnamento;
- f) decidere in modo definitivo sull'adesione delle Associazioni di categoria in caso di rifiuto di accoglimento da parte del Consiglio di Presidenza laddove dalle stesse richiesto;
- g) discutere e deliberare relativamente ad ogni altro argomento posto all'ordine del giorno;
- h) modificare il presente Statuto;
- i) sciogliere la Federazione e nominare i liquidatori.

Articolo 12

ADUNANZA DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è convocata in via ordinaria dal Presidente almeno una volta all'anno.

L'Assemblea è convocata in via straordinaria quando:

- a) ne sia fatta richiesta dalla maggioranza del Consiglio di Presidenza;
- b) ne sia fatta richiesta da almeno un quarto delle Associazioni;
- c) ne sia fatta richiesta da tante Associazioni e/o aziende associate che corrispondano complessivamente ad almeno un quarto dei voti spettanti a tutti i Soci al 31 dicembre dell'anno precedente;
- d) ne sia fatta richiesta dai Revisori dei Conti, limitatamente a questioni connesse con l'esercizio delle funzioni ad essi affidate.

La richiesta dovrà essere motivata, diretta per iscritto al Presidente e dovrà indicare gli argomenti da porre all'ordine del giorno.

Articolo 13

CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è convocata dal Presidente; in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente più anziano di età.

La convocazione avviene mediante avviso scritto contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e dell'ordine del giorno e l'indicazione della seconda convocazione.

Esso deve altresì contenere il numero dei voti spettanti alla singola Associazione ricevente.

L'avviso deve essere inviato, con lettera raccomandata o fax o e mail, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza. In caso di urgenza tale termine può essere ridotto a cinque giorni lavorativi con invito per fax o telegramma.

Articolo 14

COSTITUZIONE, DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente, anche per delega, la metà dei voti spettanti a tutti i Soci più uno. In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero dei voti rappresentati.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita quando sia presente, anche per delega, almeno la metà dei voti spettanti a tutti i Soci. In seconda convocazione, l'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno un quarto dei Soci che rappresentino almeno un terzo dei voti spettanti ai Soci.

Per le Assemblee straordinarie convocate al fine di deliberare sulle modifiche statutarie e sullo scioglimento della Federazione si applicano rispettivamente gli artt. 35 e 36 del presente Statuto.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente; in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente presente più anziano di età o, in mancanza, dalla persona designata a maggioranza dagli intervenuti con voto palese.

Funge da Segretario la persona proposta dal Presidente e designata a maggioranza dai presenti.

Le deliberazioni dell'Assemblea vengono verbalizzate e sottoscritte da chi presiede e dal Segretario nominato. Copia di tale verbale sarà inviata a tutti i Soci entro trenta giorni dalla data in cui si è tenuta l'Assemblea.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti rappresentati senza tener conto degli astenuti. In caso di parità di voto decide il Presidente dell'Assemblea.

I sistemi di votazione sono stabiliti da chi presiede ad eccezione delle votazioni per la nomina e le deliberazioni relative a persone di cui all'art. 9 nelle quali si procede mediante scrutinio segreto previa nomina di almeno due scrutatori scelti con voto palese.

Nelle elezioni delle cariche sociali, in caso di parità, la votazione si ripete.

Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità al presente Statuto, vincolano tutti i Soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti, salvo quanto previsto all'art. 35.
All'Assemblea sono presenti i Revisori dei Conti, i Probiviri nonché il Segretario della Federazione se nominato.

Articolo 15

DELIBERE A MEZZO DI REFERENDUM

L'Assemblea può deliberare anche per referendum.

Per l'esercizio del diritto di voto deve essere concesso un periodo di tempo non inferiore a trenta giorni dalla data della comunicazione - per lettera raccomandata o per fax - con la quale viene indetto il referendum, fatto salvo quanto stabilito al comma 5 del presente articolo.

Per la validità del referendum è necessaria la partecipazione ad esso di almeno un terzo dei Soci che rappresentino la metà più uno dei voti spettanti ai Soci.

Possono essere sottoposte a referendum proposte di modifiche statutarie; ciò, peraltro, solo nei casi in cui sia agevole la valutazione delle proposte stesse e l'espressione del voto possa avvenire attraverso risposte semplicemente affermative o negative.

Quando il referendum ha per oggetto modificazioni statutarie, per l'esercizio del diritto di voto deve essere concesso un periodo di tempo non inferiore a sessanta giorni dalla data della comunicazione - per lettera raccomandata o fax o e mail - con la quale viene indetto il referendum; e inoltre per il quorum costitutivo e deliberativo devono essere rispettate le maggioranze fissate all'art. 35 del presente Statuto.

L'Assemblea non può deliberare per referendum quando la delibera ha per oggetto lo scioglimento della Federazione

Articolo 16

CONSIGLIO DI PRESIDENZA

Il Consiglio di Presidenza è l'organo deliberante ed amministrativo della Federazione ed è composto da:

- a) il Presidente;
- b) i Presidenti di tutte le Associazioni federate.

Il Consiglio di Presidenza si riunisce ordinariamente almeno una volta ogni tre mesi, e inoltre quando lo ritenga opportuno il Presidente o il Comitato Esecutivo o ne sia fatta richiesta motivata da almeno un quarto dei suoi componenti.

Il Consiglio di Presidenza è convocato dal Presidente; in caso di assenza o di impedimento dal Vice Presidente più anziano di età.

La convocazione è fatta mediante avviso, con posta elettronica, fax o lettera raccomandata, da inviarsi almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza. In caso di urgenza tale termine potrà essere ridotto a 5 giorni, con invito per posta elettronica, fax o telegramma.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora nonché l'ordine del giorno dettagliato degli argomenti da trattare.

Ciascun componente del Consiglio ha diritto ad un voto.

Per la validità delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Presidenza occorre la presenza di almeno un terzo dei componenti. Il voto non è delegabile. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti, senza tener conto degli astenuti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

I sistemi di votazione sono stabiliti da chi presiede; per le nomine di cui all'art. 9 si procede a scrutinio segreto, previa nomina di almeno due scrutatori scelti con voto palese. Nelle elezioni delle cariche sociali, in caso di parità, la votazione si ripete.

Il Consiglio di Presidenza è presieduto dal Presidente; in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente presente più anziano di età, o in mancanza, dalla persona designata a maggioranza degli intervenuti con voto palese.

Funge da Segretario la persona designata dalla maggioranza dei presenti.

Alle riunioni del Consiglio di Presidenza sono invitati con voto consultivo i Revisori dei Conti ed i Probiviri.

Al Consiglio di Presidenza possono essere invitati, senza diritto al voto, i Vice Presidenti delle Associazioni e/o i Presidenti dei Settori delle Associazioni.

Possono, altresì, essere invitati i Direttori delle Associazioni federate.

Al Consiglio partecipa il Segretario della Federazione se nominato.

Le deliberazioni del Consiglio di Presidenza sono verbalizzate e sottoscritte da chi presiede e dal Segretario. Copia di tale verbale sarà inviata a tutti i membri del Consiglio entro quindici giorni dalla data in cui si è tenuta l'adunanza.

Articolo 17

ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA

Il Consiglio di Presidenza:

- a) supervisiona la gestione economica e finanziaria della Federazione;

- b) promuove ed attua quanto sia necessario o utile per il raggiungimento degli scopi della Federazione, impartendo direttive ed indirizzi generali; approva i programmi d'azione a medio e lungo termine e la struttura operativa anche su proposta del Comitato Esecutivo; promuove i rapporti con Enti esterni d'interesse generale o di più Associazioni;
- c) delibera in merito ad atti di straordinaria amministrazione; per l'attuazione di tali delibere può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti;
- d) delibera sulle Convenzioni di Adesione e sull'adesione di nuovi Soci; si pronuncia in merito alle deliberazioni di scioglimento assunte dalle Associazioni per i riflessi sull'assetto federativo; approva la fusione o le eventuali variazioni degli ambiti di competenza delle Associazioni esistenti;
- e) approva il progetto di bilancio consuntivo della Federazione e la relazione da sottoporre all'Assemblea;
- f) approva , entro il 31 dicembre di ciascun anno, il bilancio di previsione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- g) approva entro il 31 dicembre di ciascun anno, su proposta del Comitato Esecutivo, la misura dei contributi a carico dei Soci, ove già non definita nella Convenzione di Adesione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, nonché la misura degli interessi di mora di cui al Regolamento attuativo;
- h) propone all'Assemblea della Federazione il Presidente, i Vice Presidenti e il programma di attività:
- i) delibera la costituzione di sedi secondarie in Italia o all'estero
- l) elegge, a scrutinio segreto, la Commissione di Designazione del Presidente;
- m) richiede, qualora lo ritenga opportuno, la convocazione dell'Assemblea;
- n) esercita ogni altro compito ad esso attribuito dal presente Statuto, e promuove quant'altro sia ritenuto utile per il conseguimento degli scopi della Federazione;
- o) delibera e conferisce mandato di costituire o partecipare ad Associazioni, Fondazioni, Istituzioni, Consorzi, Società, Enti e Organizzazioni;
- p) approva gli statuti ed i regolamenti delle Associazioni nonché le eventuali modificazioni degli stessi che siano coerenti ai principi del presente Statuto;
- q) approva il Regolamento attuativo del presente Statuto e i regolamenti della Federazione;
- r) assume, promuove e dimette il personale della Federazione con l'accordo del Presidente;
- s) nomina e revoca il Segretario della Federazione su proposta del Presidente;
- t) ratifica le deliberazioni del Comitato Esecutivo relative a nomine di rappresentanti FISE nei consigli direttivi di Imprese Collegate e/o controllate e in Enti nei quali FISE abbia il diritto e/o il dovere di esprimere i propri delegati e/o rappresentanti;
- u) stabilisce l'eventuale compenso per le cariche dei Revisori Contabili;
- v) approva, su proposta del Comitato Esecutivo, l'adesione dei Soci aggregati;

Il Consiglio di Presidenza può delegare al Comitato Esecutivo, anche con facoltà di delega, i propri poteri eccetto quelli di cui alle lettere e), f), g), h), i), l), p), q), s).

Articolo 18

COMITATO ESECUTIVO

Il Comitato Esecutivo è composto:

- a) dal Presidente della Federazione;
- b) dai 4 Vice Presidenti;

Saranno invitati a partecipare alle riunioni Revisori dei Conti qualora all'ordine del giorno vi siano questioni di loro competenza.

Il Comitato Esecutivo si riunisce ordinariamente almeno una volta ogni due mesi, e inoltre quando lo ritenga opportuno il Presidente.

Il Comitato Esecutivo è convocato dal Presidente; in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente più anziano di età.

La convocazione è fatta mediante avviso scritto, spedito con e mail, fax o lettera raccomandata, almeno dieci giorni prima della data fissata per l'adunanza. In caso di urgenza tale termine potrà essere ridotto a cinque giorni, con invito per e mail, fax o telegramma.

L'avviso deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora, nonché l'ordine del giorno per la riunione dettagliato degli argomenti da trattare.

Il Comitato Esecutivo è validamente costituito quando è presente almeno la metà dei componenti.

Il Comitato Esecutivo stabilisce le modalità delle proprie riunioni e dell'esercizio delle proprie funzioni.

In caso di votazione ogni componente ha diritto ad un voto. Il voto non è mai delegabile. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti, tenendo conto degli astenuti e delle schede bianche; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Per quanto attiene la nomina e le deliberazioni relative a persone di cui all'art. 9 si adotta lo scrutinio segreto previa nomina di almeno due scrutatori.

Il Comitato Esecutivo è presieduto dal Presidente; in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente presente più anziano di età, o in mancanza, dalla persona designata dalla maggioranza dei presenti.

Funge da Segretario la persona designata dalla maggioranza dei presenti.

Le deliberazioni del Comitato Esecutivo sono verbalizzate e sottoscritte da chi presiede e dal Segretario. Copia di tale verbale è inviata a tutti i membri di Comitato Esecutivo entro trenta giorni dalla data in cui si è tenuta l'adunanza.

Al Comitato Esecutivo partecipa il Segretario della Federazione se nominato.

Articolo 19

ATTRIBUZIONI DEL COMITATO ESECUTIVO

Spetta al Comitato Esecutivo:

- a) stabilire le azioni a breve termine della Federazione e decidere i piani di attuazione per l'azione a medio e lungo termine, nell'ambito delle direttive e degli indirizzi generali impartiti dall'Assemblea e dal Consiglio di Presidenza;
- b) esercitare i poteri ad esso delegati dal Consiglio di Presidenza;
- c) assicurare l'armonizzazione delle attività delle Associazioni con le determinazioni di cui alla lettera a) ed evitare che dette attività arrechino pregiudizio agli interessi di altre Associazioni federate;
- d) valutare le domande di adesione di Soci aggregati di cui all'Articolo 31 e le relative convenzioni da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Presidenza;
- e) esaminare il bilancio consuntivo, comprendente i rendiconti delle Associazioni, ai fini delle successive deliberazioni e predisporre la relazione al progetto di bilancio consuntivo;
- f) formulare il bilancio di previsione;
- g) approvare gli eventuali incarichi conferiti dal Presidente a componenti del Consiglio di Presidenza;
- h) esprimere al Consiglio di Presidenza pareri e proposte su eventuali variazioni degli ambiti di competenza delle Associazioni del settore, anche su proposta delle Associazioni medesime;
- i) nominare e sciogliere Commissioni, Gruppi di lavoro e Comitati Tecnici per determinati scopi e lavori di interesse generale;
- l) approvare le direttive per la struttura e le risorse occorrenti al funzionamento della Federazione;
- m) esercitare, in caso di urgenza, i poteri che spettano al Consiglio di Presidenza, al quale deve però riferire nella sua prima riunione;
- n) approvare eventuali convenzioni tra le Associazioni del settore in materia aventi rilevanza organizzativa;
- o) nominare, su proposta del Presidente, sentiti il o i Vice Presidenti competenti, i componenti delle Commissioni Consultive di cui all'art. 24.
- p) nominare i rappresentanti della Federazione presso associazioni, fondazioni, istituzioni, consorzi, società, enti e organizzazioni per problemi di carattere generale o interessanti più Associazioni del settore informandone il Consiglio di Presidenza.

Il Comitato Esecutivo è investito dei poteri per l'ordinaria amministrazione della Federazione ed ha la facoltà di delegarli, in tutto o in parte, anche con facoltà di delega, al Presidente della Federazione.

Articolo 20

PRESIDENTE

Il Presidente è eletto, in anni dispari, dall'Assemblea ordinaria della Federazione su proposta del Consiglio di Presidenza.

A tal fine, almeno tre mesi prima della scadenza del mandato del Presidente in carica, il Consiglio di Presidenza elegge, a scrutinio segreto, con voto limitato ai due terzi degli eligendi, una Commissione di designazione, composta di tre componenti scelti tra rappresentanti delle Associazioni che abbiano maturato una significativa esperienza di cariche associative e della quale non può far parte il Presidente in carica.

La Commissione ha il compito di esperire in via riservata la più ampia consultazione dei Soci allo scopo di raccogliere proposte atte ad individuare uno o più candidati, che riscuotono il consenso della base.

La Commissione sottopone al Consiglio di Presidenza le indicazioni emerse e devono comunque essere sottoposte al voto del Consiglio di Presidenza quelle candidature che risultino appoggiate per iscritto dal 15% dei voti assembleari.

Sulla base della relazione della Commissione il Consiglio di Presidenza, mediante votazione a scrutinio segreto, individua il nome di un candidato all'elezione da proporre all'Assemblea.

L'Assemblea elegge il Presidente votando su tale proposta. Qualora la proposta venga respinta, va ripetuta la procedura di designazione.

Sino a quando il nuovo Presidente non è eletto dall'Assemblea sono prorogati i poteri del precedente.

Il Presidente dura in carica un biennio dalla data della Assemblea che lo ha nominato e può essere rieletto per un secondo biennio consecutivo a quello della prima elezione.

Una ulteriore rielezione, per un massimo di un mandato biennale, è ammessa dopo che sia trascorso un intervallo di tempo almeno pari a quello del mandato ricoperto.

Il Presidente ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale della Federazione di fronte a terzi ed in giudizio, con facoltà di agire e resistere in giudizio, nominando avvocati e procuratori alle liti.

Adempie a tutte le altre funzioni previste dal presente Statuto.

Può intervenire o far intervenire un suo rappresentante alle riunioni delle Associazioni su invito delle stesse.

In caso di urgenza, il Presidente può esercitare i poteri del Comitato Esecutivo, al quale deve riferire in occasione della prima riunione successiva.

Il Presidente rappresenta la Federazione in CONFINDUSTRIA e direttamente o per delega nelle assemblee delle associazioni, fondazioni, istituzioni, consorzi, società, enti, organizzazioni alle quali la Federazione partecipa con facoltà di farsi rappresentare.

Nel caso di dimissioni del Presidente in corso di mandato e sino a quando il nuovo Presidente non è eletto dall'Assemblea, egli sarà sostituito, per l'ordinaria amministrazione, dal Vice Presidente più anziano di età.

In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito dal più anziano di età dei Vice Presidenti.

In caso di assoluto e definitivo impedimento del Presidente, l'Assemblea per la nuova elezione deve essere tenuta entro tre mesi dalla constatazione dell'impedimento ed il Presidente eletto dura in carica sino all'Assemblea nella quale sarebbe scaduto il suo predecessore.

Articolo 21

VICE PRESIDENTI

Nella conduzione e nella rappresentanza della Federazione, il Presidente è affiancato da 4 Vice Presidenti da lui scelti tra i Presidenti delle Associazioni.

A tal fine, in una riunione successiva a quella di designazione ed antecedente all'Assemblea chiamata all'elezione, il Presidente designato presenta al Consiglio di Presidenza gli indirizzi generali per il proprio mandato, il programma di attività per il biennio e propone i nomi dei Vice Presidenti.

Il Consiglio di Presidenza vota il programma e la proposta concernente i Vice Presidenti per la successiva deliberazione da parte dell'Assemblea.

L'Assemblea vota contestualmente il programma e la proposta concernente i Vice Presidenti.

Le eventuali deleghe affidate ai Vice Presidenti potranno riguardare l'approfondimento di temi, la risoluzione di problemi nonché l'attuazione dei programmi relativi alle aree di attività di interesse associativo.

I Vice Presidenti durano in carica 2 anni e scadono contemporaneamente al Presidente; in caso di sua cessazione per motivo diverso dalla scadenza, essi decadono con la nomina del successore.

Essi sono rieleggibili al medesimo titolo per non più di un quadriennio consecutivo a quello della prima elezione. Ulteriori rielezioni sono ammesse dopo che sia trascorso un intervallo di tempo almeno pari a quello del mandato ricoperto.

Nel caso che vengano a mancare in via definitiva durante il quadriennio di carica, essi sono sostituiti, su proposta del Presidente, dal Consiglio di Presidenza e rimangono in carica sino alla scadenza del Presidente.

Le attribuzioni dei Vice Presidenti devono essere collegate alla realizzazione del programma di attività del Presidente e alla conduzione e rappresentanza dell'organizzazione.

Il Presidente può conferire delega ai Vice Presidenti per determinate competenze e materie di interesse generale per i Soci.

Articolo 22

REVISORI DEI CONTI

L'Assemblea in anni pari elegge, a scrutinio segreto, tre Revisori dei Conti effettivi e due Revisori dei Conti supplenti.

L'Assemblea sceglie i Revisori dei Conti, anche al di fuori dei rappresentanti dei Soci, in una lista di almeno sette candidati di cui almeno due devono possedere la qualifica di Revisore Contabile.

A tal fine, in tempo utile per la votazione in Assemblea, il Presidente sollecita la richiesta delle candidature con comunicazione diretta a tutti i Soci.

Ciascun Socio può votare per non più di due candidati. Risultano eletti Revisori dei Conti effettivi i tre candidati che ottengono il maggior numero di voti, salva la necessaria inclusione di almeno un Revisore Contabile; in caso di parità viene eletto quello più anziano di età.

I componenti eletti scelgono nel loro ambito il Presidente, che deve essere iscritto nel registro dei Revisori Contabili.

I due primi in graduatoria, al di là dei tre Revisori di cui al comma precedente, acquisiranno la qualifica di Revisori supplenti, tra i quali deve essere necessariamente incluso un Revisore Contabile.

I Revisori dei Conti assistono alle adunanze dell'Assemblea e, con voto consultivo, del Consiglio di Presidenza; essi sono invitati a quelle del Comitato Esecutivo quando l'ordine del giorno preveda materie di loro competenza.

I componenti il Collegio dei Revisori contabili durano in carica 2 anni, scadono in occasione dell'Assemblea ordinaria degli anni pari e sono rieleggibili senza limiti di mandato.

Il Collegio dei Revisori contabili vigila sull'andamento della gestione economica e finanziaria e ne riferisce all'Assemblea con la relazione sui bilanci.

Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare un Revisore contabile effettivo, il Revisore contabile supplente subentra, fino alla prima Assemblea utile, a quello effettivo in ordine al numero dei voti conseguiti; in caso di parità subentra quello più anziano di età.

Articolo 23

PROBIVIRI

L'Assemblea di ogni quadriennio (in un anno diverso da quello dell'elezione del Presidente) elegge, a scrutinio segreto 5 Probiviri, i quali durano in carica quattro anni e sono rieleggibili senza limiti di mandato.

Ciascun Socio può esprimere fino ad un massimo di 3 preferenze nell'ambito di una lista che sia composta da un numero di candidati superiore ai seggi da ricoprire.

A tal fine, nel convocare l'Assemblea chiamata all'elezione, il Presidente invita i Soci a far pervenire per iscritto le candidature in tempo utile perché siano sottoposte alla votazione.

Alla carica di Proboviro possono essere candidate anche persone che non abbiano diretta responsabilità d'impresa.

La carica di Proboviro è incompatibile con la carica di Presidente o di Proboviro di un'altra organizzazione confederata e di Confindustria, nonché con ogni altra carica interna all'Associazione di appartenenza.

Spetta ai Probiviri, anche su istanza di una sola delle parti, la risoluzione delle controversie di qualunque natura insorte tra le componenti del sistema e che non si siano potute definire bonariamente.

Tali controversie possono sorgere fra:

- a) la Federazione e le Associazioni di categoria;
- b) la Federazione e le Associazioni di settore;
- c) la Federazione e le aziende associate;
- d) le Associazioni;
- e) le Associazioni di Categoria o di settore e le aziende associate;

Relativamente alla lettera e) le controversie che possono sorgere sono di competenza dei Probiviri della Federazione qualora le Associazioni di categoria e di settore non prevedano nei propri Statuti l'organismo dei Probiviri o delegino la competenza a quello di FISE.

Per la costituzione del collegio arbitrale chiamato alla risoluzione della controversia, ciascuna parte interessata provvede alla nomina di un Proboviro di sua fiducia, scelto tra i 5 Probiviri eletti dall'Assemblea.

Il Presidente del predetto collegio è scelto tra i 5 Probiviri con l'accordo dei due Probiviri nominati dalle parti. In caso di dissenso, la nomina sarà richiesta dai due Probiviri già nominati al Presidente del Tribunale di Roma che provvederà alla scelta, sempre tra i 5 Probiviri eletti dall'Assemblea.

Il Presidente del collegio arbitrale ed i singoli Probiviri sono tenuti a dichiarare per iscritto che non ricorre alcuna delle fattispecie di incompatibilità previste dagli artt. 51 e 52 del Codice di procedura civile, dal Codice etico e dalla Carta dei valori associativi.

Il collegio arbitrale stabilisce, di volta in volta, le regole procedurali ed i mezzi istruttori da adottare per risolvere la controversia sotto giudizio, tenendo anche presenti i criteri procedurali fissati nel regolamento confederale.

Il collegio arbitrale giudica secondo equità e le sue decisioni hanno natura di arbitrato irrituale. Il lodo deve essere deliberato a maggioranza di voti entro 60 giorni dalla data in cui il collegio si è costituito e ha avviato l'esame della controversia; tale termine è prorogabile fino ad un massimo di ulteriori 30 giorni.

Il lodo deve essere comunicato alle parti interessate e al Presidente della Federazione entro cinque giorni dalla data della deliberazione. Il lodo è inappellabile, fatto salvo l'appello ai Probiviri di Confindustria.

In ogni caso il collegio arbitrale costituito comunica ai Probiviri confederali la controversia ad esso demandata; a tale riguardo, i Probiviri della Confederazione, di propria iniziativa o su richiesta del collegio arbitrale può fornire elementi di orientamento per la risoluzione delle controversie stesse.

L'interpretazione del presente Statuto, nonché di ogni altra norma regolativa della Federazione è di esclusiva competenza dei Probiviri.

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 8 del presente Statuto la decadenza dalle cariche può essere disposta, oltre che dagli organismi che hanno proceduto alle designazioni e alle nomine, dai Probiviri per gravi motivi, tali da rendere incompatibile la permanenza nelle cariche stesse.

Per tutti i casi di cui ai precedenti commi nei quali non sussista una controversia, i 5 Probiviri eletti dall'Assemblea designano, all'inizio di ogni anno solare e a maggioranza tra loro, 3 Probiviri delegati ad assolvere funzioni interpretative e/o disciplinari.

L'esame di eventuali controversie connesse alle attribuzioni di cui al precedente comma, escludendo quelle disciplinari, spetta ai restanti 2 Probiviri eletti dall'Assemblea, convocati in collegio speciale.

I Probiviri si pronunciano, infine, in tutti gli altri casi previsti dal presente Statuto e dai regolamenti di esecuzione, secondo le modalità e con gli effetti all'uopo stabiliti.

I Probiviri partecipano alle riunioni di Consiglio di Presidenza, con voto consultivo.

Articolo 24

COMMISSIONI CONSULTIVE

Possono essere istituite Commissioni permanenti a carattere consultivo per le materie di fondamentale interesse per l'attività della Federazione.

Ciascuna Commissione Consultiva è formata da componenti nominati dal Consiglio di Presidenza, ed è presieduta da uno dei Vice Presidenti o, ancora, da un rappresentante di un'impresa associata con specifica competenza sulla materia.

Le Commissioni Consultive hanno il compito di esaminare i problemi specifici rientranti nella singola materia e di avanzare proposte per la loro soluzione.

Sugli stessi problemi formulano pareri a richiesta del Consiglio di Presidenza, del Comitato Esecutivo e del Presidente. Il Consiglio di Presidenza e il Comitato Esecutivo possono loro delegare la definizione di determinati problemi, nell'ambito di indirizzi predeterminati.

Le Commissioni Consultive possono costituire al loro interno Comitati, Gruppi di lavoro, i cui coordinatori, nominati dalla Commissione Consultiva, su proposta del Presidente della stessa, si aggiungono ai componenti nominati dal Consiglio di Presidenza, ove non siano stati prescelti tra questi ultimi.

Alle sedute delle Commissioni Consultive possono partecipare eventuali esperti invitati dal Presidente della Commissione Consultiva medesima.

Articolo 25

DISPOSIZIONI GENERALI SULLE CARICHE

L'accesso e la permanenza nelle cariche elettive sono riservati ai rappresentanti dei Soci, i quali soddisfino, inizialmente e successivamente, tutti i requisiti di adesione e risultino essere in regola con l'adempimento di tutti gli obblighi associativi previsti dal presente Statuto e dal relativo Regolamento di attuazione.

Per rappresentanti delle imprese aderenti alla Federazione si intendono il titolare, il legale rappresentante quale risulta dal Registro delle imprese della Confindustria, un suo delegato formalmente designato e scelto tra i procuratori generali o ad negotia che siano componenti del Consiglio di amministrazione o Direttori Generali. Sono altresì considerati rappresentanti dell'impresa, su delega formalmente espressa, gli amministratori, gli institori e i dirigenti dell'impresa.

La carica di Presidente non è cumulabile con alcuna altra carica dell'Associazione.

La carica di Proboviro e di Revisore contabile è incompatibile con ogni altra carica dell'Associazione.

Le cariche sono riservate ai rappresentanti dei Soci, fatte salve quelle di cui agli articoli 22 e 23 del presente Statuto.

Tutte le cariche sociali sono gratuite, ad eccezione di quelle di Revisore contabile che può essere retribuita.

In conformità alle norme stabilite in sede confederale riguardo le cariche direttive del sistema, l'accesso alle cariche direttive della Federazione, è condizionato alla regolarità dell'inquadramento dell'impresa rappresentata ed al rispetto di quanto specificatamente statuito dalle delibere confederali in tema di incompatibilità tra cariche politiche e cariche associative.

Si intendono rivestite per l'intera durata del mandato le cariche che siano state ricoperte per un tempo superiore alla metà del mandato stesso.

La eleggibilità a membro degli Organi Sociali della Federazione e delle sue Associazioni, in favore di candidati proposti dai Soci è subordinata alla regolarità contributiva dell'azienda/gruppo alla data di svolgimento delle elezioni/designazioni.

Per accedere alla carica di Presidente e Vice Presidente è indispensabile rappresentare un'impresa doppiamente inquadrata.

I criteri di cui al presente articolo si applicano anche a tutte le componenti aderenti alla Federazione.

Articolo 26

TESORIERE

Il Tesoriere è nominato dal Consiglio di Presidenza tra i suoi componenti e sovrintende alla gestione finanziaria della Federazione in conformità al bilancio preventivo e riferisce al Consiglio stesso per la redazione del conto economico.

Articolo 27

SEGRETARIO GENERALE

Il Segretario Generale della Federazione è nominato e revocato dal Consiglio di Presidenza su proposta del Presidente.

Il Segretario coadiuva il Presidente, del quale attua le disposizioni, ai fini del perseguimento degli scopi e degli obiettivi statutari.

Assicura il buon funzionamento degli uffici e dei servizi della Federazione e collabora con i Segretari delle Associazioni ai fini del buon funzionamento della struttura organizzativa interassociativa.

Il Segretario partecipa alle riunioni degli organi della Federazione, eccezion fatta per le riunioni dei Probiviri.

Su invito dei Presidenti delle Associazioni federate partecipa alle riunioni dei rispettivi organi associativi.

TITOLO III ASSOCIAZIONI

Articolo 28 ISTITUZIONE

Nell'ambito della Federazione operano le Associazioni di categoria e di settore, ognuna rappresentativa di significative realtà della massima possibile integrazione di interessi merceologici comuni.

Il rapporto associativo delle Associazioni di categoria viene formalizzato attraverso la sottoscrizione di una Convenzione di Adesione.

Le Convenzioni di Adesione, ed i relativi rinnovi e/o modifiche sono sottoposte all'approvazione del Consiglio di Presidenza.

L'accettazione della domanda di adesione e della relativa Convenzione di Adesione alla Federazione delle Associazioni di categoria avviene con espressa deliberazione del Consiglio di Presidenza.

L'inquadramento di nuove imprese da associare alle diverse Associazioni del settore viene deliberato dalle competenti Associazioni e sottoposto al Consiglio di Presidenza della Federazione.

I Presidenti delle Associazioni di categoria e di settore si tengono sistematicamente in contatto con il Presidente della Federazione ai fini del necessario coordinamento per assicurare unicità di indirizzo alla attività della Federazione.

Il Consiglio di Presidenza, su proposta del Comitato Esecutivo, sentiti i Presidenti delle Associazioni di settore interessate o su istanza dei medesimi, può deliberare eventuali variazioni degli ambiti di competenza delle Associazioni.

Le Associazioni possono aderire ad associazioni nazionali, estere e sovranazionali o ad altre organizzazioni di interesse specifico del settore, purché non vi aderisca già la Federazione anche in rappresentanza delle stesse.

Le Associazioni di categoria e di settore sono tenute a consultarsi ed a collaborare nell'esame, nello studio e nella trattazione di problemi di comune interesse, in opportuno collegamento, a loro volta, con la Federazione.

La Federazione stabilisce, tanto in linea generale quanto in casi specifici, le direttive per il coordinamento delle attività delle Associazioni di settore, nei cui confronti essa interviene quando si tratti di problemi che interessano anche indirettamente più Associazioni del settore o che rappresentino questioni di rilevanza generale.

Articolo 29

ATTRIBUZIONI DELLE ASSOCIAZIONI DI SETTORE

Le Associazioni di settore sono gli organismi rappresentativi degli interessi di carattere generale e collettivo dei Soci sul piano tecnico - economico, dell'immagine e in genere delle attività relative alla categoria di competenza.

Le Associazioni hanno autonomia organizzativa, gestionale ed operativa nell'ambito di quanto previsto dallo Statuto Federale. I loro rapporti con la Federazione sono regolati sulla base di delle norme statutarie e del Regolamento di attuazione dello Statuto Federale.

Le Associazioni di settore possono deliberare contributi aggiuntivi a carico delle imprese appartenenti alle stesse per sopperire a particolari esigenze comuni; le relative delibere debbono essere notificate al Comitato Esecutivo della Federazione ai fini della loro esposizione nel bilancio della Federazione ed agli effetti amministrativi e di tesoreria.

Eventuali contribuzioni assegnate da soggetti esterni a determinati settori sono versate alla Federazione e accreditate alle Associazioni di settore competenti.

Le Associazioni di settore devono dare comunicazione di tali contribuzioni alla Federazione, ai fini della loro contabilizzazione nel bilancio della Federazione.

Il rendiconto consuntivo ed il bilancio di previsione delle Associazioni, dopo l'approvazione da parte delle rispettive Assemblee, vengono notificati alla Federazione per essere da questa aggregati.

Articolo 30

STRUTTURA DELLE ASSOCIAZIONI DI SETTORE

Le Associazioni operano sulla base di Statuti e Regolamenti deliberati dalle rispettive Assemblee e soggetti ad approvazione da parte del Consiglio di Presidenza della Federazione, al quale devono anche essere sottoposte le eventuali modifiche.

Gli Statuti delle Associazioni si improntano ai principi del presente Statuto, anche per quanto riguarda l'accesso alle cariche e le modalità di elezione alle stesse, recependo a tal fine nei loro Statuti i criteri generali di cui all'art. 25.

Gli Statuti delle Associazioni del settore debbono prevedere funzioni che siano in armonia con gli scopi istituzionali della Federazione con l'esclusione quindi, di norme, iniziative ed attività che siano in contrasto con lo Statuto o con la linea di indirizzo politico generale e organizzativo della Federazione.

Gli Statuti delle Associazioni devono prevedere altresì sistemi elettivi tali da dare adeguata rappresentanza agli associati dei vari tipi e dimensioni, in particolare per quanto riguarda la composizione del Consiglio Direttivo.

Le modalità di elezione del Presidente delle Associazioni di settore sono stabilite dai singoli settori.

Per il diritto al voto nelle Assemblee delle Associazioni di settore la materia è disciplinata dal rispettivo Statuto che peraltro, pur con i necessari adattamenti alla diversa situazione, deve attenersi ai principi stabiliti dal presente Statuto, in particolare al quarto comma del presente articolo.

Gli organi delle Associazioni hanno poteri organizzativi, gestionali e operativi autonomi nell'ambito di quanto previsto dallo Statuto Federale, anche di rappresentanza all'esterno, allorché le iniziative da assumere riguardino specificamente il settore rappresentato; essi perciò potranno mettere in atto tutte quelle iniziative che saranno utili a promuovere e sostenere la presenza e gli interessi delle imprese rappresentate presso la clientela ed enti in genere, il tutto in armonia con lo Statuto e gli indirizzi generali della Federazione.

Articolo 31

SOCI AGGREGATI

Possono aderire alla Federazione, in qualità di Soci aggregati, con requisiti e modalità specifiche stabilite dal Consiglio di Presidenza, e compatibilmente con le finalità istituzionali della Federazione, realtà imprenditoriali raggruppamenti di imprese o formazioni associative, enti, istituti che presentino elementi di complementarità, di strumentalità e/o di raccordo economico con l'imprenditoria istituzionalmente rappresentata.

L'adesione dovrà essere approvata dal Consiglio di Presidenza su proposta del Comitato Esecutivo.

La durata del rapporto, l'entità dei contributi, la rappresentanza negli Organi direttivi della Federazione, l'attribuzione dei voti in Assemblea, le condizioni per la cessazione del rapporto, le sanzioni saranno disciplinati da accordi o convenzioni.

Il loro numero non deve in ogni caso snaturare la qualificazione rappresentativa della Federazione, nel rispetto del regolamento confederale in materia.

TITOLO IV
FONDO COMUNE, BILANCIO DI PREVISIONE E BILANCIO CONSUNTIVO

Articolo 32
FONDO COMUNE

Il fondo comune della Federazione è costituito:

- a) dai contributi previsti dal Regolamento attuativo;
- b) dalle eventuali eccedenze attive delle gestioni annuali;
- c) dagli investimenti mobiliari e immobiliari;
- d) dagli interessi attivi e dalle altre rendite patrimoniali;
- e) dalle somme e beni a qualsiasi titolo acquisiti dalla Federazione.

Con il fondo comune si provvede alle spese per il funzionamento della Federazione, delle Associazioni e a tutte le occorrenze ed impegni in genere per lo svolgimento delle diverse attività.

Il fondo comune rimane indivisibile per tutta la durata della Federazione e pertanto i Soci, che per qualsiasi motivo cessino di farne parte prima del suo scioglimento, non possono avanzare alcuna pretesa di ripartizione ed assegnazione di quote a valere sul fondo medesimo.

Durante la vita dell'organizzazione non possono essere distribuiti ai Soci, neanche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

Articolo 33
BILANCIO DI PREVISIONE

Per ciascun anno solare, su proposta del Comitato Esecutivo, il Consiglio di Presidenza approva il bilancio di previsione da sottoporre all'Assemblea.

Il documento è composto dal Conto Economico della Federazione e delle Associazioni, nonché per la Federazione da:

- a) Stato Patrimoniale previsto alla fine dell'esercizio;
- b) Conto Economico;
- c) Rendiconto finanziario.

Articolo 34

BILANCIO CONSUNTIVO

Per ciascun anno solare, su proposta del Comitato Esecutivo, il Consiglio di Presidenza approva il bilancio consuntivo da sottoporre all'Assemblea.

Il documento è composto da:

- a) Stato Patrimoniale;
- b) Conto Economico;
- c) Rendiconto finanziario.

Esso è sottoposto all'approvazione dell'Assemblea, insieme alla relazione approvata dal Consiglio di Presidenza ed a quella del Collegio dei Revisori dei Conti.

La relazione deve fornire indicazioni generali di quadro e sulle principali voci del bilancio.

Il Consiglio di Presidenza deve rendere disponibile il bilancio consuntivo al Collegio dei Revisori trenta giorni prima della data fissata per l'Assemblea ordinaria.

Lo Stato Patrimoniale ed il Conto Economico devono essere raffrontati con il bilancio di previsione dell'esercizio e con il Consuntivo dell'esercizio precedente e avere, in allegato, i dati di sintesi del Bilancio delle Società controllate.

TITOLO V

MODIFICHE ALLO STATUTO E SCIoglimento DELLA FEDERAZIONE

Articolo 35

MODIFICHE ALLO STATUTO

Le modifiche dello Statuto sono deliberate dall'Assemblea straordinaria validamente costituita con la presenza di almeno i due quinti dei voti spettanti alla totalità dei Soci e con il parere favorevole di due terzi dei voti presenti.

In caso di parità di voto la votazione si ripete ed in caso di rinnovata parità la proposta è rinviata ad altra adunanza.

In casi particolari il Comitato Esecutivo può sottoporre ai Soci, mediante referendum, le modificazioni dello Statuto da proporsi all'Assemblea, da approvarsi con la maggioranza di cui al 1° comma.

Le modificazioni statutarie devono essere notificate ai Soci, per mezzo di lettera raccomandata, entro 30 giorni dalla loro deliberazione.

Ai Soci che in sede di votazione o di referendum abbiano dissentito dalle modificazioni adottate è consentito il diritto di recesso, da notificare per lettera raccomandata A.R., entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione delle modifiche stesse.

Per quanto riguarda il pagamento dei contributi, il recesso ha effetto dal primo gennaio dell'anno successivo.

Articolo 36

SCIoglimento DELLA FEDERAZIONE

Quando venga richiesto lo scioglimento dell'Associazione da un numero di Soci rappresentanti non meno di un terzo della totalità dei voti, deve essere convocata un'apposita Assemblea per deliberare in proposito.

Tale Assemblea, da convocarsi per lettera raccomandata, delibera validamente con il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino almeno tre quarti della totalità dei voti spettanti a tutti i Soci.

L'Assemblea nomina uno o più liquidatori, ne determina i poteri e i compensi e stabilisce altresì la destinazione delle eventuali attività patrimoniali residue.

Le eventuali attività patrimoniali residue possono essere devolute solo ad altre organizzazioni con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo previsto dalla legge.

ARTICOLO 37

VIDEOCONFERENZA

Le riunioni degli Organi statutari possono svolgersi anche attraverso audio o videoconferenza a condizione che vengano rispettati i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Soci, ed in particolare a condizione che sia consentito:

- a) al Presidente della riunione di accertare l'identità e la legittimità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- c) agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Le riunioni in audio o videoconferenza si intendono svolte nel luogo in cui si trova il Presidente.

DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non è contemplato nel presente Statuto valgono i principi del sistema confederale e le disposizioni del codice civile in materia.